

tenderà autorizzata ad effettuare le ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna*).

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti (ore 17,03)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 2539/09 RG) pendente presso il Tribunale Ordinario di Cassino nei confronti del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Cucca, se intende intervenire.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 6 giugno 2013 il Tribunale di Cassino ha trasmesso al Senato la copia degli atti di un procedimento civile instaurato nel 2009 a carico del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, affinché venisse accertato se il fatto oggetto del procedimento civile medesimo integrasse o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 20 giugno 2013.

Si è reso necessario procedere ad attività istruttoria in quanto va evidenziato che, nell'ambito del citato procedimento, l'allora *ex* senatore e, oggi, nuovamente senatore della Repubblica, Ulisse Di Giacomo, ha con-

venuto in giudizio l'ex senatore Giuseppe Ciarrapico – indicato quale corresponsabile in qualità di editore di fatto – promuovendo un'azione risarcitoria per i danni conseguenti al contenuto di alcuni articoli pubblicati sul quotidiano «Nuovo Molise Oggi». L'attività istruttoria, quindi, si era, di fatto, concretata nell'acquisizione di questi giornali, che non erano stati allegati alla domanda. Il 5 settembre il Presidente del Senato ha inoltrato copia di questi articoli e si è preceduto alla disamina della vicenda.

Gli articoli in questione parlano dell'operato dell'allora ex senatore Ulisse Di Giacomo sia in ambito regionale, in qualità di assessore alla sanità, sia in ambito nazionale, in qualità di membro del Senato stesso. Nei confronti del Di Giacomo si utilizzavano asseritamente toni e termini che sarebbero stati denigratori, accusandolo di condotte non limpide e di incapacità a ricoprire ruoli politici.

La Giunta ha fissato un termine per la presentazione di eventuali memorie da parte del signor Ciarrapico, al quale è stato anche chiesto se volesse essere audito. Non è pervenuta alcuna richiesta di audizione alla Giunta, né sono state presentate memorie.

Dall'esame degli articoli in questione si è potuto desumere che nessuno degli stessi era stato firmato dal senatore Ciarrapico e in nessuno degli stessi era riportata un'intervista effettuata dallo stesso ex senatore. Anche dalla richiesta della deliberazione in materia di insindacabilità, avanzata dal tribunale di Cassino, era emerso che, in effetti, l'ex senatore era stato chiamato in giudizio in qualità di editore di fatto del giornale già citato.

Dagli elementi prospettati si evince che, nel caso di specie, ai fatti illeciti attribuiti all'onorevole Ciarrapico non può essere conferita la valenza di opinioni espresse, essendo l'attività editoriale di fatto, per sua natura, un comportamento materiale e, in quanto tale, non riconducibile nell'alveo del concetto di «opinione espressa», né, tanto meno, a un'attività divulgativa funzionale all'esercizio del mandato parlamentare.

Deve essere precisato anche – e questo è stato oggetto della discussione – che l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, la legge sulla stampa, prevede che: «Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore». È questo, appunto, il motivo per il quale era stato chiamato in causa, in quanto editore di fatto, il signor Ciarrapico.

Deve essere anche evidenziato, riguardo alla responsabilità dell'editore, che questa si connota come responsabilità oggettiva, che, evidentemente, in quanto tale, non è ascrivibile né a colpa né a dolo. Il fondamento stesso trae origine dall'assunzione del rischio di impresa, che il legislatore pone a carico di coloro i quali prendendo un utile da un'attività a loro in qualche modo riconducibile – in questo caso come editore di fatto – devono accollarsi anche i relativi rischi. La natura oggettiva della responsabilità dell'editore rende, quindi, incompatibile questa fattispecie con l'ambito applicativo della prerogativa dell'insindacabilità, che richiede invece, come sappiamo e come è già stato annunciato in precedenza, a

proposito della vicenda di cui ci siamo testé occupati, un comportamento attivo che, nell'ipotesi in questione, trattandosi di responsabilità oggettiva, non è stato rinvenuto.

Diviene, quindi, anche superfluo verificare il nesso funzionale con l'esercizio dell'attività parlamentare, che non è comunque ravvisabile nel caso di specie, in quanto manca il presupposto ontologico, cioè l'espressione di opinioni o la divulgazione delle opinioni stesse. Solo in quel caso si sarebbe potuto parlare di valutazione funzionale dell'attività.

Richiamo brevemente – ma essendo presente nella relazione non mi pare il caso di dilungarmi su questo – la giurisprudenza costituzionale cui la Giunta si è evidentemente attenuta. La Giunta ha ritenuto che i comportamenti posti in essere dal signor Ciarrapico, in qualità di editore di fatto, non siano sicuramente nemmeno astrattamente riconducibili all'espressione di opinioni.

Un'ultima notazione va fatta riguardo all'obbligo da parte del magistrato presso il quale è stata sollevata l'eccezione di insindacabilità, perché esso, qualora non intenda accoglierla, ha l'obbligo di trasmettere gli atti alla Camera competente, affinché la Giunta se ne occupi, e tanto è accaduto.

In conclusione, quindi, da tutto quanto fin qui esposto, emerge l'insussistenza dell'insindacabilità per la totale estraneità dei fatti illeciti, citati nella richiesta del tribunale di Cassino, rispetto alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per tali motivi, la Giunta ha proposto all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni e non ricadono quindi nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, passiamo alla votazione.

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signor Presidente, in breve, sulla base dello stesso ragionamento che ho espresso poc'anzi, mi sembra proprio che ci troviamo nel caso in cui la qualifica della persona che viene chiamata in causa – non tanto in quanto senatore, ma addirittura come proprietario di un giornale – sia totalmente estranea all'attività di senatore. Sono quindi perfettamente d'accordo con quanto all'unanimità la Giunta delle elezioni ha proposto, ossia di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Ciarrapico non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, il Gruppo del Movimento 5 Stelle esprimerà voto favorevole, condividendo l'analisi e le conclusioni approvate in Giunta unanimemente. Non esistono i requisiti ontologici neanche per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, essendo di fatto il signor Ciarrapico editore, all'epoca degli eventi. Non rientriamo quindi in alcun modo nell'ambito del campo d'applicazione del suddetto articolo e non vi è da valutare alcun tipo di insindacabilità, in quanto si tratta di una responsabilità oggettiva.

Il nostro voto sarà pertanto favorevole.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione dei disegni di legge:

(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Approvato dalla Camera dei deputati)